

Piano per la ricerca 2016/2018: Linea di intervento 2: Dotazione ordinaria per attività istituzionale dei dipartimenti

Responsabile scientifico	Prof. Salvatore Aleo saleo@unict.it
Titolo progetto	I criteri di verificabilità empirica dei giudizi di colpa, con particolare riferimento all'ambito sanitario
Categorie della Ricerca	<p><input checked="" type="checkbox"/> Potere</p> <p><i>(studi sui mutamenti delle forme istituzionali delle società contemporanee in tutte le loro declinazioni e soluzioni organizzative)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Cittadinanza</p> <p><i>(studi che attengono alle condizioni culturali e sociali dello sviluppo economico e della riproduzione delle strutture sociali contemporanee)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Globalizzazione</p> <p><i>(studi che affrontano i nuovi caratteri della dimensione internazionali dei processi politici, economici, sociali e culturali con i quali si stanno trasformando le società contemporanee)</i></p>
Componenti del gruppo di ricerca	<p>Docenti DSPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - prof. Salvatore ALEO – PO SSD IUS/17 – Diritto penale - prof.ssa Rosalia CONDORELLI – ricercatore SSD SPS/07 – Sociologia generale - prof.ssa Maria Daniela GIAMMANCO - ricercatore SSD SECS-P/01 Economia politica - prof. Enrico LANZA – ricercatore SSD IUS/17 – Diritto penale - prof. Matteo NEGRO – PO M-FIL/01 – Filosofia teoretica

	<ul style="list-style-type: none"> - prof.ssa Simona TIGANO – Ricercatore SSD IUS/17 – Diritto penale - prof. Roberto VIGNERA – PA SSD SPS/07 – Sociologia generale - prof.ssa Loredana ZAPPALÀ – PA SSD IUS/07 – Diritto del lavoro - Cultore della materia - Giuliana COSTANZO SSD IUS/17 – Diritto penale
<p>Obiettivi</p>	<p>Scopo principale della ricerca è analizzare i contributi possibili della scienza e della metodologia sociologica alle argomentazioni fondamentali della responsabilità soprattutto colposa (anche nel confronto con la forma dolosa): dall'uomo medio alle linee guida, passando per la distribuzione sociale dei costi delle attività pericolose socialmente condivise, perché necessarie, utili, comunque accettate.</p> <p>Questo approccio teorico generale avrà come terreno di verifica l'ambito sanitario, per la rilevanza sociale e culturale che il tema della responsabilità medica ha nel momento storico attuale.</p> <p>Una dimensione molto generale della ricerca, che fa da sfondo, riguarda l'incremento progressivo degli spazi di discrezionalità del giudice: che non hanno invece riscontro, come sarebbe necessario, in termini di assetto delle garanzie del cittadino, nello schema dello Stato di diritto. Il modello della legalità formale presuppone il giudice soggetto di una funzione essenzialmente ricognitiva, del fatto, del suo autore e della legge: la dimensione reale del giudice che compara interessi e compie scelte di valore richiede criteri sia di verificabilità empirica delle valutazioni (anche di opportunità) che di misurazione del consenso sociale in ordine alle scelte e decisioni adottate. Nell'ambito del diritto del lavoro tutto questo è particolarmente evidente e sarà oggetto di approfondimento nel rapporto fra responsabilità, colpa e poteri del giudice del lavoro in relazione al procedimento disciplinare e al licenziamento, nel settore pubblico e nel privato.</p>

	<p>Ovviamente tutto lo schema precedente presuppone e implica un approccio anche quantitativo (come tale diverso dalla definizione classica delle nozioni formali giuridiche), di argomentazione delle decisioni (e dei controlli sulle medesime) in termini pure di costi-benefici.</p> <p>Proprio il riferimento a questo rapporto costi-benefici incide peculiarmente nell'analisi della problematica della responsabilità sanitaria sotto i profili della medicina difensiva, del sistema giustizia, del sistema assicurativo, dell'organizzazione sanitaria.</p>
<p>Descrizione</p>	<p>Criterio ordinario (di attribuzione soggettiva) della responsabilità penale è il dolo: che l'evento (da cui dipende l'esistenza del reato) è previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della sua azione od omissione. Per due ordini di ragioni. Perché il diritto penale è strumento cruento e deve riguardare i fatti più gravi; per ragioni direttamente funzionali: perché la funzione della pena è di prevenzione mediante intimidazione, e quindi riguarda più tipicamente i fatti volontari. Il dolo è un fatto, un evento (di natura, a dimensione, psichica: l'intenzione), da provare, oggetto di prova: è vero o non è vero che il soggetto ha voluto il verificarsi dell'evento?</p> <p>La colpa è definita nel codice penale (art. 43) come negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline. Può essere definita come inosservanza di regole cautelari, volte a evitare il verificarsi di un evento dannoso (del tipo di quello effettivamente verificatosi, di cui è criterio d'imputazione): rispettivamente, regole sociali (colpa generica), regole scritte (colpa specifica). La responsabilità penale colposa riguarda (salvo ulteriori casi peculiari) la protezione dei beni (di particolare entità) della vita e dell'incolumità personale, rispetto a eventi lesivi, di persone determinate (omicidio e lesioni colpose), o pericolosi, di pluralità indeterminate di persone (delitti colposi di pericolo: strage, incendio, naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario). La colpa può essere considerata abbastanza atipica come criterio della responsabilità penale: perché quello penale è strumento cruento – e costoso – e riguarda i fatti più gravi; perché la funzione preventiva della pena – mediante intimidazione – non è la più adatta a prevenire la distrazione, la dimenticanza; un po' diversa può essere considerata la questione dell'imprudenza.</p>

La colpa è un criterio di attribuzione della responsabilità di tipo oggettivo (rispetto al soggetto che ha agito, e che è oggetto del giudizio). È un criterio di argomentazione (soggettivo, nel senso del soggetto del giudizio – quindi estremamente opinabile).

Nel diritto civile la colpa è distribuzione sociale del rischio tipico, ovvero dei rischi, di un'attività, socialmente accettata: perché necessaria (la medicina), utile (l'aviazione), comunque condivisa o tollerata (la boxe).

La colpa può essere definita in generale come (oggettiva) difformità della condotta rispetto alla regola cautelare (definita negli usi sociali [colpa generica] o nella legge [colpa specifica]); rispetto alla condotta considerata (socialmente) regolare: normale, e quindi normativa; può essere definita anche come superamento del rischio socialmente consentito, accettato.

Criterio di verificabilità empirica del giudizio di colpa è indicato normalmente nel comportamento dell'uomo medio: *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*; il modo in cui si sarebbe comportato l'uomo medio, quindi il modo in cui in una situazione del tipo di quella di cui trattasi si comporta (si comporterebbe, si sarebbe comportata) la maggior parte delle persone del tipo di quella di cui trattasi.

In tal modo la colpa può essere anche misurata: la colpa è tanto maggiore quanto maggiore è il numero delle persone che si sarebbero comportate diversamente, e viceversa, la colpa è tanto minore quanto minore è il numero delle persone che si sarebbero comportate diversamente. Questo criterio è sociologico. Diversamente, il giudice argomenta come vuole: il fatto che il soggetto si sarebbe dovuto, e potuto, comportare diversamente, per evitare il verificarsi del fatto dannoso, che si è verificato.

Questo modello può essere adottato più in generale (come criterio di colpevolezza – esigibilità della condotta doverosa – anche con riferimento a fatti dolosi). Esempi significativi sono quelli della causa di giustificazione della legittima difesa e della circostanza attenuante della provocazione.

Entrambe queste nozioni sono definite negli usi sociali, in modi diversi nei diversi contesti. Il giudice, in effetti, compara interessi: l'interesse di chi si difende, ovvero di chi reagisce in stato d'ira al fatto ingiusto altrui, e l'interesse che ne viene sacrificato col comportamento lesivo del soggetto.

L'“ingiustizia” del fatto contro cui il soggetto reagisce è definita socialmente: cioè può essere definita solo con riferimento agli usi sociali; la definizione è definizione del relativo uso sociale prevalente.

La misura di normalità sociale della condotta è comunque un criterio di valutazione della responsabilità della condotta illecita.

La “norma” (normale – normativo) è un concetto che ha una dimensione sociologica precedente rispetto a quella giuridica (la legge sancisce ed esprime un consenso sociale sulla doverosità/antidoverosità di una condotta, sul tipo di comparazione degli interessi coinvolti e sottostanti) e che in sede sociologica trova un riscontro empirico importante. Ciò, anche nel caso in cui è socialmente rilevante la misura di violazione della norma giuridica, o definita (condivisa come) morale.

L'analisi di questa problematica impone un approccio multidisciplinare, non solo giuridico (e penalistico in particolare), ma anche sociologico (di metodologia della ricerca sociale) ed economico: per la necessità che l'applicazione del sistema normativo (paradigmaticamente nell'affermazione delle responsabilità in ambito sanitario) abbia un riscontro empirico in termini di razionalità, efficacia ed efficienza.

Il contributo specifico (di contenuti e metodologico) del diritto del lavoro, poi, può essere assai rilevante e significativo per la ricerca. Infatti, il giudice del lavoro compara normalmente interessi (del lavoratore, del datore di lavoro, della società, del sistema produttivo, del consumatore) e quindi lo statuto teorico del lavorista è particolarmente adatto a comprendere e gestire il senso dei problemi che qui sono sollevati. Inoltre, proprio la problematica lavoristica serve a dimostrare come molte delle cose oggi attribuite alla competenza del giudice penale non dovrebbero avere questa sorte. Infine, dal punto di vista più tecnico, il diritto del lavoro concerne tutti i problemi di responsabilità disciplinare, con i relativi modi di valutazione peculiare delle nozioni qui rappresentate.